

quale sia la situazione del personale assegnato all'ufficio, tenuto conto che sta finalmente prendendo corpo l'apertura operativa dell'ufficio del territorio di Verbania (reiteratamente richiesta anche dall'interrogante i cui uffici sono disponibili da mesi, ma tuttora deserti) al quale verrebbe assegnato una parte del personale della Conservatoria che si ritroverebbe così in ulteriori difficoltà. (4-32440)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

DI ROSA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Genova, ha recentemente evidenziato, richiamando anche l'attenzione del dipartimento della funzione pubblica, la situazione per cui numerose società sportive affiliate alla Figc chiedono per l'iscrizione di ogni giovane atleta anche la produzione dello stato di famiglia contestuale con la residenza;

tale prassi comporta, da un lato, un consistente aumento nel rilascio di certificati da parte degli Uffici anagrafici comunali, e dall'altro, non pochi disagi per le famiglie costrette anche a pagare lire 25.000 per ogni certificato;

tale comportamento appare in contrasto con l'attuale normativa sulla semplificazione amministrativa che prevede, in casi di questo genere, l'autocertificazione;

la preoccupazione della Figc di ricevere dichiarazioni non veritiere (se ne sarebbero riscontrate alcune nel recente passato) non può giustificare l'aggiramento delle norme vigenti in materia, né la sua richiesta di asseverare per veridicità da parte dell'Ufficiale di anagrafe le autocertificazioni —:

se la posizione sopra richiamata della Figc sia praticata in tutto il territorio nazionale;

se non ritenga in ogni caso necessario intervenire per invitare la Figc al rispetto

delle norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa e a ricercare, d'intesa con i comuni, al fine di prevenire eventuali false dichiarazioni, forme di controllo che non abbiano ricadute negative sulle famiglie dei giovani atleti e sulla funzionalità degli uffici anagrafici comunali. (4-32451)

\* \* \*

#### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale vice-comandante presso la casa di reclusione di Saluzzo (Cuneo) è un ispettore di polizia penitenziaria che, nato il 17 febbraio 1969, ha soltanto 31 anni ed è il più giovane cavaliere nella storia del corpo di polizia penitenziaria;

in data 18 febbraio 2000, dopo aver ampiamente descritto il sistema penitenziario italiano in un intervento al convegno internazionale di Parigi, ha ricevuto una prestigiosa onorificenza francese;

in data 9 aprile 2000 il vice-comandante presso la casa di reclusione di Saluzzo ha ricevuto il diploma di benemerita per l'opera svolta a favore dell'associazione volontari italiani del sangue;

il giovane ispettore, a dispetto delle condizioni generali in cui versa il corpo degli agenti di polizia penitenziaria, costituisce esempio di spirito di servizio e di elevate capacità professionali —:

se non ritenga di dover attivare una procedura per favorire la promozione straordinaria del suddetto ispettore al grado di ispettore superiore tenendo conto sia della professionalità quotidianamente manifestata nello svolgimento del proprio lavoro sia delle benemerite sia dei riconoscimenti internazionali acquisiti, del tutto straordinari in ragione soprattutto della sua giovane età. (3-06541)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un detenuto, S.S. di trentadue anni, originario di Napoli, si è tolto la vita nel carcere di San Maria Capua Vetere;

l'uomo, arrestato nello scorso mese di maggio per contrabbando e ricettazione, venne prima ristretto a Secondigliano e quindi, nel mese di agosto, nel penitenziario sammaritano;

i titoli dei reati per i quali l'uomo era stato ristretto, e le prospettive di carcerazione, non paiono giustificare un atto anti-conservativo di tale gravità —:

quali siano le presumibili cause che hanno indotto il detenuto al suicidio.

(3-06542)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle disposizioni emanate con la legge n. 165 del 1998 (cosiddetta « legge Simeone ») che ridisciplina l'applicazione di misure alternative alla detenzione quali la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale, è prevista, per i centri di servizio sociale per adulti la presenza degli agenti ed ispettori di polizia penitenziaria per la sicurezza dei detenuti il cui numero è divenuto molto elevato;

anche a seguito dell'incremento dei detenuti soggetti alle misure alternative, l'organico della polizia penitenziaria si è rivelato carente di ispettori di polizia penitenziaria con la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria presso i centri di servizio sociale di Cuneo, Novara e Torino, dovendo essi collaborare con il magistrato di sorveglianza per il controllo dei detenuti che beneficiano di misure alternative alla detenzione per l'eventuale revoca di queste ultime in caso di comportamenti in violazione delle prescrizioni di legge —:

se non ritenga indispensabile, per le necessità sopra evidenziate, istituire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, scelta dal ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria non beneficiare del riordino delle carriere di cui al decreto legislativo n. 200 del 1995 ed in possesso di diploma di scuola media superiore che abbiano già prestato servizio presso i centri di servizio sociale del ministero della giustizia, all'uopo anche utilizzando parte dei 188 vice-ispettori nel ruolo di ispettori di polizia penitenziaria che hanno terminato il relativo corso di formazione presso la scuola della polizia penitenziaria di Roma il 31 ottobre 2000 per essere assegnati alle zone più carenti del Piemonte;

quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intendano intraprendere per far fronte alle necessità di assicurare presso i centri servizi sociali per adulti di Cuneo, Novara e Torino un ispettore di polizia penitenziaria non beneficiario del riordino delle carriere così come previsto dalle prescrizioni ministeriali. (3-06547)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

PISAPIA e EDO ROSSI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con atto n. 20216 del 19 febbraio 1993, non preceduto da gara, il comune di Mantova affidava ad uno studio associato di architetti di Roma l'incarico di predisporre gli elaborati necessari per la richiesta di finanziamento dei lavori per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia. Era previsto un rimborso spese di lire 30.250.000 (compresa Iva) e si dava atto che: « Qualora l'amministrazione comunale ottenesse il finanziamento, allo studio Pellegrin associati, per l'espletamento dell'incarico, verranno riconosciuti i compensi professionali riferiti alla vigente tariffa nazionale per ingegneri e architetti »;

in tale atto non si faceva alcun cenno alla localizzazione della nuova sede, alla riduzione del 20 per cento dei compensi professionali, ex articolo 4, comma 12-*bis*, della legge n. 155 del 1989 e alla direzione lavori;

lo studio Pellegrin, comunicava al comune di Mantova — pochi giorni prima dell'entrata in vigore della direttiva CEE n. 50 del 1992 sugli appalti di servizi (e i concorsi di progettazione) — di aver già redatto il progetto architettonico e « l'80 per cento del progetto esecutivo » del palazzo di giustizia in Fiera Catena, e che ciò « era eventualmente provabile con la presentazione immediata degli elaborati redatti » ;

con D.c.c. n. 96 del 2 luglio 1993 veniva riadattata la variante al P.r.g. per il comparto Fiera Catena, progetto prioritario, accogliendo parzialmente le osservazioni della soc. Fiera Catena s.r.l. (proprietaria dell'ex Ceramica), tra le quali il rinvio alla successiva strumentazione esecutiva dell'individuazione delle aree standard di totali mq 147.000 circa, di cui mq 26.000 circa (21.000 nelle premesse) in zona baricentrica rispetto al quartiere da destinare prevalentemente a nuova sede del Palazzo di Giustizia (l'approvazione avveniva senza la necessaria ripubblicazione e deposito degli atti);

nel luglio del 1996 la giunta comunale sottoponeva al ministero dei lavori pubblici alcuni quesiti circa l'estensione dell'incarico, allo Studio Pellegrin, per la progettazione esecutiva, richiesta dal ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

il ministero dei lavori pubblici con nota 5002/U.L. del 19 novembre 1996, comunicava che: « .. non si sono riscontrate da parte dell'ufficio, quelle caratteristiche di generalità che consentano, in forza della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 1993 n. 6, di dare evasione a quanto richiesto. Infatti, la predetta circolare limita la competenza dell'organo di Governo ai quesiti involgenti

questioni di principio. Ne consegue l'esclusione dei quesiti afferenti singole fattispecie »;

in data 16 gennaio 1997 il ministero dei lavori pubblici — uffici studi (con nota n. 144 del 16 gennaio 1997) riteneva che l'incarico potesse intendersi comprensivo della progettazione esecutiva, pur rilevando che diverso problema era quello relativo alla legittima affidabilità della progettazione preliminare inclusa nel contratto succitato, da valutare secondo la normativa vigente al 19 gennaio 1993 e non secondo quella successiva direttiva CEE n. 50 del 1992, in vigore dal 1 luglio 1993, legge n. 109 del 1994 e successive modifiche);

la Cassa depositi e prestiti richiedeva che gli incarichi fossero confermati in data successiva alla legge n. 549 del 1995;

con D.g.c. n. 847 del 18 novembre 1997 si procedeva alla « Conferma dell'incarico di progettazione della nuova sede del palazzo di giustizia di Mantova allo studio Pellegrin associati di Roma ed assunzione di anticipazione nell'ambito del fondo rotativo per la progettualità, istituito dalla Cassa depositi e prestiti. Il pedissequo contratto è stato stipulato in data 6 febbraio 1998 per l'importo presuntivo di lire 5.939.102.452 + compensi per collaudi (compenso variabile in funzione dell'importo effettivo delle opere, progettate e dirette, e delle prestazioni realmente effettuate);

con D.c.c. in data 15 settembre 1998 è stato adottato il p.p. Fiera Catena, soggetto a parere regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1997, che localizza il palazzo di giustizia nel comparto C2A, su area di mq 20.000 circa, compreso nel compendio ex Ceramica di proprietà della soc. Fiera Catena s.r.l.;

a seguito del parere espresso dalla regione Lombardia è stato approvato definitivamente il p.p. Fiera Catena;

nel corso del 1999 e del 2000 i gruppi consiliari del p.r.c e della lista « Liberali

per Mantova » hanno presentato — al ministero della giustizia, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici — vari esposti relativi alla localizzazione della nuova sede del Palazzo di giustizia nonché all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione lavori e al progetto definitivo;

l'operato del comune di Mantova appare in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa enunciati all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

sulla base di quanto dichiarato dallo studio Pellegrin associati nella citata lettera in data e cioè che era già stato redatto l'80 per cento del progetto esecutivo, appare evidente che la scelta della localizzazione del nuovo Palazzo di giustizia era già stata decisa, di fatto, fuori dalla sede istituzionale: il piano particolareggiato « Fiera Catena » infatti, è stato adottato dal consiglio comunale in data 15 settembre 1998 (5 anni e 3 mesi dopo la comunicazione dello studio Pellegrin di cui sopra) con D.c.c. n. 122; le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e l'introduzione delle rettifiche richieste dalla regione Lombardia in base al parere espresso dalla giunta regionale sono state approvate dal consiglio comunale in data 16 dicembre 1999 con D.c.c. n. 169; l'approvazione definitiva del piano è avvenuta in data 18 febbraio 2000 con D.c.c. n. 38;

da quanto sopra premesso, risulta evidente che il piano particolareggiato in questione è stato strutturato in funzione dell'insediamento del palazzo di giustizia, limitandosi a recepire quanto già deciso;

nella convenzione, non si fa alcun cenno alla progettazione di massima, a quella esecutiva e alla direzione lavori, ma esclusivamente a generiche attività e studi necessari per la richiesta di finanziamento e per pareri preventivi. Per tali attività si prevede un rimborso spese di lire

30.250.000, compresa Iva, che si presume forfettario. Si dà atto che, qualora l'Amministrazione avesse ottenuto il finanziamento, allo studio Associato, per l'espletamento dell'incarico, sarebbero stati riconosciuti i compensi professionali riferiti alla vigente tariffa;

da tale formulazione della cosiddetta « clausola a rischio » per il progettista e tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti per l'adesione ai mutui, anche su leggi speciali come l'edilizia giudiziaria, richiedeva il progetto esecutivo (ora è sufficiente quello definitivo) — si intende interpretare la convenzione come affidamento dell'incarico di progettazione completa, mentre, con la clausola a rischio, si è inteso non ottemperare, almeno in via provvisoria, all'obbligo di copertura finanziaria della spesa sancito, a pena di nullità, dall'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 1998, dall'articolo 55 della legge n. 142 del 1990 e dalla legge 144 del 1989;

la radicale nullità della clausola, contraria a norme imperative, avrebbe dovuto comportare il ridimensionamento dell'incarico a mero studio di fattibilità (e non di progettazione esecutiva). Il che trova conferma nel fatto che la Cassa Dd.pp. ha richiesto che gli incarichi professionali siano confermati dopo l'entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. La conferma risulta, quindi, in contrasto con il decreto legislativo n. 157 del 1995 e la Direttiva CEE n. 50 del 1992 entrata in vigore in data 1° luglio 1993;

la conferma, il finanziamento dell'incarico e l'approvazione del progetto definitivo risultano adottate da organo incompetente, in quanto di competenza del consiglio comunale;

anche in relazione all'estensione dell'incarico alla direzione lavori, questa pare contrastare:

con la convenzione del 19 febbraio 1993 (che non prevede la direzione dei lavori);

con il decreto legislativo che tutti gli incarichi di servizi, fra cui la direzione

lavori, di importi superiori ai 200.000 ecu (in questo caso l'importo ammonta a complessive lire 2.722.688.629), devono essere assegnati con procedura ad evidenza pubblica. La norma comunitaria è, infatti, per sua natura prevalente sugli articoli 17 e 27 della legge 109 del 1994 e successive modifiche, che consentono di affidare la Direzione Lavori al progettista incaricato, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni;

non si può non considerare, inoltre, che — dopo il recupero, avvenuto negli anni '80, con una spesa di oltre 20 miliardi, del palazzo Colloredo e del fabbricato in via conciliazione (attuali sedi, rispettivamente, del tribunale e della procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova) sarebbe stato sufficiente il recupero di un fabbricato vicino a tali sedi giudiziarie per l'ampliamento degli uffici giudiziari. Il fatto che la spesa sarebbe stata a carico dello Stato hanno indotto il comune di Mantova ad ignorare una soluzione più semplice ed economica —:

se non ritenga che le irregolarità, evidenziate nelle segnalazioni e negli esposti del gruppo consiliare: P.r.c. e della lista « Liberali per Mantova » e sopra riportate, nella localizzazione dell'intervento e nell'affidamento dell'incarico di progettazione — e segnalate alla procura regionale della Corte dei conti da parte dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici — debbano comportare il non accesso al finanziamento del progetto definitivo, con l'invito all'Amministrazione comunale a reperire altre soluzioni meno costose per lo Stato nel fermo rispetto delle procedure di legge;

se non ritenga più utile percorrere la strada del decentramento della vetusta casa circondariale di Mantova, che si presenta in condizioni di insufficiente capienza e di antigienicità, e della ristrutturazione di tale immobile, adiacente all'attuale tribunale, per ampliare gli spazi degli uffici giudiziari, con una spesa di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista per la realizzazione di un nuovo palazzo di giustizia. (5-08474)

*Interrogazione a risposta scritta:*

FRANZ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 6 novembre 2000 un agente di polizia penitenziaria in servizio presso la seconda sezione comune del carcere di Udine è stato aggredito da un detenuto;

il detenuto si è avventato contro l'agente di polizia penitenziaria con una branda della cella, che temporaneamente era vuota, per impedire che arrivasse un altro carcerato aggravando ulteriormente le precarie condizioni di vita all'interno della cella già occupata da sei persone;

il carcere di Udine vive da tempo una cronica situazione di sovraffollamento;

il detenuto è stato denunciato ed è stato disposto di metterlo in cella d'isolamento;

proprio a causa della situazione di sovraffollamento non è stato possibile ottemperare tale disposizione in quanto le celle di isolamento disponibili sono tutte occupate;

nelle carceri della provincia di Udine negli ultimi mesi c'è stato un aumento degli episodi di violenza ai danni degli agenti di polizia penitenziaria con più di quindici feriti;

i lavori di ristrutturazione della struttura penitenziaria di Udine previsti per l'autunno pare siano slittati a data da destinarsi —:

come si intenda provvedere a sanare una tale situazione di disagio e se corrisponda al vero che i previsti lavori di ristrutturazione della casa circondariale di Udine slittino a data da destinarsi;

quali provvedimenti si intendano intraprendere per incrementare l'organico della polizia penitenziaria che opera in una situazione di permanente emergenza. (4-32439)

\* \* \*